

REGOLAMENTO (CE) N. 759/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2007

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione di insaccati originari dell'Islanda

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda concernente la concessione di preferenze commerciali supplementari nel settore agricolo a norma dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽²⁾, approvato dalla decisione 2007/138/CE del Consiglio ⁽³⁾, prevede l'apertura da parte della Comunità di un contingente tariffario annuale di 100 tonnellate di insaccati originari dell'Islanda.

(2) L'accordo specifica che il contingente tariffario si applica su base annua e che le importazioni devono pertanto essere gestite sull'arco di un anno civile. Tuttavia, dato che l'accordo si applica a decorrere dal 1° marzo 2007, occorre adeguare di conseguenza il quantitativo annuale per il 2007.

(3) L'accordo precisa che l'apertura del contingente tariffario per il 2007 è effettuata a decorrere dal 1° luglio sulla base di nove mesi. È pertanto opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° luglio 2007.

(4) Occorre che il contingente tariffario sia gestito in base al principio «primo arrivato, primo servito». Ciò deve avvenire in conformità agli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater*, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁴⁾.

(5) Poiché il contingente di cui al presente regolamento non presenta un rischio di perturbazione del mercato, è opportuno che esso venga inizialmente considerato come non critico ai sensi dell'articolo 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93. Pertanto le autorità doganali devono essere autorizzate a rinunciare a richiedere la costituzione della cauzione per le merci inizialmente importate nell'ambito dei suddetti contingenti, in conformità agli articoli 308 *quater*, paragrafo 1, e 248, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93 e l'articolo 308 *quater*, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento non deve essere applicato.

(6) È necessario specificare il tipo di prova che deve presentare l'operatore per attestare l'origine dei prodotti e poter beneficiare del contingente tariffario gestito secondo il principio «primo arrivato, primo servito».

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È aperto un contingente tariffario comunitario per insaccati di cui al codice NC 1601 originari dell'Islanda (di seguito «il contingente tariffario»), come stabilito nell'accordo fra la Comunità e l'Islanda approvato dalla decisione 2007/138/CE.

Il contingente tariffario è aperto annualmente per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

Il contingente tariffario reca il numero d'ordine 09.0809.

2. Il quantitativo annuale, espresso in peso netto, di insaccati importati nell'ambito del contingente tariffario nonché il dazio doganale applicabile sono fissati nell'allegato.

Il quantitativo disponibile per il 2007 è di 75 tonnellate.

Articolo 2

Il contingente tariffario è gestito in conformità agli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater*, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Non si applica l'articolo 308 *quater*, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento.

⁽¹⁾ GU L 282 dell'11.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 61 del 28.2.2007, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 61 del 28.2.2007, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).

Articolo 3

Per beneficiare dei contingenti tariffari stabiliti all'articolo 1 e gestiti conformemente all'articolo 2, una prova di origine valida rilasciata dalle competenti autorità islandesi è presentata alle autorità doganali comunitarie secondo le norme conformi alle disposizioni degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2007.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

*ALLEGATO***INSACCATI****Contingente tariffario comunitario per l'Islanda**

Codice NC	Designazione delle merci	Numero d'ordine	Quantitativo annuo in peso netto	Aliquota del dazio
1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	09.0809	100 t	0